

**CONVENZIONE
PER LA VALUTAZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ PROFESSIONALI**

Tra

l'Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, codice fiscale 02772010878, nel seguito denominata "Università", nella persona del Magnifico Rettore prof. Antonino Recca, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università in Catania, piazza Università n. 2,

e

l'Unione Generale del Lavoro - Unione Territoriale di Catania, codice fiscale 80011470871, nel seguito denominato "UGL- Unione territoriale di Catania", nella persona del Segretario generale territoriale sig. Carmelo Mazzeo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Generale del Lavoro-Unione Territoriale di Catania, in via Teatro Massimo n. 34, Catania

PREMESSO

- Che, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso";
- Che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, in conformità al predetto decreto 22 ottobre 2004, n. 270, le nuove classi dei corsi di laurea, il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili per le conoscenze e abilità di cui sopra "è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60";
- Che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, in conformità al predetto decreto 22 ottobre 2004, n. 270, le nuove classi dei corsi di laurea magistrale, il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili per le conoscenze e abilità di cui sopra "è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 40";
- Che, ai sensi dello stesso comma, "le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di

crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale”;

- Che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del predetto decreto 22 ottobre 2004, n. 270, rispettivamente alla *lett. a)* e alla *lett. d)*, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio debbono prevedere “attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo” e “attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso ...”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2

Tra l'Università e l'“UGL- Unione territoriale di Catania” è sancita una cooperazione finalizzata alla valutazione di massima delle conoscenze e abilità professionali in possesso degli appartenenti all'“UGL- Unione territoriale di Catania”, finalizzata ad un eventuale successivo riconoscimento di crediti formativi universitari.

Art. 3

L'“UGL- Unione territoriale di Catania” si impegna a comunicare all'Università le varie tipologie di conoscenze e di abilità professionali delle quali richiede la valutazione e a fornire, per grandi linee, tutti gli elementi utili ad una valutazione di massima delle stesse in termini di coerenza con i progetti formativi dei corsi di studio attivati presso l'Università e di attinenza agli obiettivi formativi degli stessi.

L'Università, sentite le strutture didattiche interessate, preciserà quali conoscenze e abilità professionali potranno dar luogo ad attribuzione di crediti, il numero di crediti e i corsi di studio nell'ambito dei quali i crediti stessi potranno essere attribuiti.

In generale, potrà essere prevista l'attribuzione di non più di 9 crediti da imputare alle attività formative autonomamente scelte dallo studente di cui alla *lett. a)* dell'art. 10, comma 5, del DM

270/2004 quando le conoscenze e le abilità professionali siano ritenute coerenti con il progetto formativo del corso di studio.

L'attribuzione di altri crediti, fino ad un massimo di 9, da imputare alle altre attività formative di cui alla *lett. d)* dell'art. 10, comma 5, del DM 270/2004, potrà essere prevista solo quando le conoscenze e abilità professionali siano giudicate attinenti agli obiettivi formativi del corso di studio e le stesse siano state specificatamente indicate nel suo ordinamento didattico.

L'attribuzione di ulteriori crediti, fino ad un massimo complessivo di 60 per gli studenti dei corsi di laurea e di 40 per gli studenti dei corsi di laurea magistrale, potrà essere prevista solo nei casi in cui verrà riconosciuta una adeguata corrispondenza tra le conoscenze professionali in possesso dello studente e gli obiettivi formativi di una o più delle discipline curriculari del corso di studio.

In caso di corrispondenza parziale, l'attribuzione dei crediti potrà essere subordinata al superamento di colloqui integrativi su temi e con modalità che saranno stabilite dal Consiglio di corso di studio competente, sentiti i docenti delle singole discipline.

Art. 4

L'attribuzione dei crediti avverrà con le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal regolamento del corso di studio.

In particolare, i crediti potranno essere attribuiti solo a coloro che, a seguito di iscrizione ad uno dei corsi di studio di cui sopra, presenteranno apposita richiesta al Consiglio di corso di studio, allegando una certificazione individuale, ai sensi della normativa vigente in materia, delle conoscenze e abilità professionali per le quali viene richiesto il riconoscimento di crediti formativi.

Art. 5

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università.

Art. 6

La presente convenzione ha la durata di tre anni e non può considerarsi tacitamente rinnovata.

Catania, _____

**Unione Generale del Lavoro-
Unione Territoriale di Catania**

Il Segretario Generale Territoriale
Sig. Carmelo Mazzeo

**Università degli Studi
di Catania**

Il Rettore
Prof. Antonino Recca

